



Delibera del Collegio docenti del 28 ottobre 2020

In base agli articoli 11 e 14 – comma 7 – del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 e nel rispetto del Regolamento d'Istituto, si fa presente che "...ai fini della validità degli anni scolastici compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Eventuali deroghe, opportunamente documentate e verificate dal Consiglio di Classe, sono previste per i seguenti motivi

1. Gravi motivi di salute documentati con certificato rilasciato da personale medico; in questo caso la scuola attiverà laddove possibile il protocollo scuola in ospedale e istruzione domiciliare
2. Terapie e/o cure programmate
3. Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche (organizzate da federazioni riconosciute dal CONI) o ad attività musicali e/o culturali di rilievo documentato.
4. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese
5. Gravi motivi familiari e personali, di cui la scuola è a conoscenza attraverso documentazione proveniente da Enti competenti.